



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 313 del 12/09/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO NEL SERVIZIO TRIENNALE DI VIGILANZA DEI CENTRI VISITATORI PER IL VERSANTE PIEMONTESE DI CUI A D.D. N. 217/2018

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Barbara Rosai, Responsabile dell'Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;
- Vista la scheda B3c del Piano per la performance dell'Ente;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 217 del 21.06.2018, richiamata integralmente ai fini del presente atto, con la quale si affidava all'Istituto di Vigilanza dell'Urbe il servizio, triennale e con scadenza giugno 2021, di vigilanza dei centri visitatori e mostre permanenti siti sul versante piemontese del Parco Gran Paradiso, per un importo complessivo € 13.966,56 (IVA inclusa), pari ad annui € 4.655,50;
- Vista la nota, pervenuta in data 29.07.2019 prot. 3072, con cui l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe ha comunicato che a decorrere dal 01.07.2019 ha ceduto il ramo d'azienda di Torino alla ditta Nuova Italtel S.r.l., Via Cimabue, 11, 70024 Gravina in Puglia BA, e che i canoni dovuti per i servizi del mese di luglio sarebbero stati interamente fatturati dalla Nuova Italtel S.r.l.;
- Visto l'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come richiamato anche nella Deliberazione ANAC n. 422/2018, sulla possibilità della stazione appaltante di consentire il subentro nell'aggiudicazione da parte del cessionario che abbia acquisito il ramo d'azienda dell'aggiudicatario, fermo restando che la cessione sulla cui base avviene il subentro, sia comunicata alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante;
- Preso atto che è stato mantenuto il CIG precedentemente richiesto Z0A240721B, e che sono stati acquisiti per la Ditta subentrante il DURC INAIL_16395166, la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC e l'autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Verificata di conseguenza l'idoneità soggettiva della Ditta subentrante;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione

amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2019;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di prendere atto della nota, acquisita il 29.07.2019 al prot. 3072, da parte dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, affidatario a seguito di D.D. n. 217/2018 del servizio triennale di vigilanza dei centri visitatori e mostre permanenti siti sul versante piemontese del Parco Gran Paradiso, in scadenza a giugno 2021, di comunicazione della cessione del ramo di azienda di Torino alla ditta Nuova Itapol S.r.l., Via Cimabue, 11, 70024 Gravina in Puglia BA;
2. di consentire, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e viste le verifiche svolte dal RUP, il subentro nell'aggiudicazione del servizio triennale di vigilanza dei centri visitatori e mostre permanenti siti sul versante piemontese del Parco Gran Paradiso da parte della Ditta Nuova Itapol di Gravina in Puglia (BA), con decorrenza dal 01.07.2019;
3. di dare atto che i provvedimenti sin qui assunti, inclusi gli impegni e le liquidazioni, che fanno riferimento all'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, si intendono dal 01.07.2019 attribuiti alla Ditta Nuova Itapol S.r.l.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.